

<b>VOTO DI CONDOTTA</b>	
<b>VOTO</b>	<p><b>Nell'attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>dell'assiduità nella frequenza;</b></li> <li>○ <b>dell'interesse e la partecipazione all'attività didattica;</b></li> <li>○ <b>dei risultati di processo di Educazione Civica;</b></li> <li>○ <b>dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato (per gli alunni del triennio);</b></li> <li>○ <b>del comportamento e dell'atteggiamento.</b></li> </ul>
<b>10</b>	<p>Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e propositivo tale da farsi trainante, all'interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. Frequenza regolare alle lezioni</p>
<b>9</b>	<p>Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e propositivo Frequenza regolare alle lezioni</p>
<b>8</b>	<p>Sarà valutato con voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, ma non sempre adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al regolamento . Frequenza regolare alle lezioni</p>
<b>6 o 7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ per un elevato numero di assenze, ripetuti ritardi nell'ingresso in classe e/o nella giustificazione delle assenze;</li> <li>○ per distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell'attività didattica;</li> <li>○ per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento d'Istituto.</li> </ul>
<b>&lt;6</b>	<p>Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, sanzionato da provvedimento di allontanamento dalla scuola ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.5 del 16/01/2009</p>

### **Regolamento deroghe limite di assenze**

L'art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce quanto segue: «*Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite*».

Lo spirito della norma è quello di rafforzare l'obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe motivate e la scuola si assume il dovere di provvedere all'istruzione degli alunni anche in condizione di oggettiva impossibilità di frequentare, purché sia esplicito un forte impegno da parte degli allievi. In base a queste considerazioni sono state deliberate dal Collegio di Docenti le seguenti deroghe:

- Assenze per malattia documentata, il cui periodo superi 4 giorni continuativi;
- Assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l'anno scolastico;
- Assenze documentate relative a partecipazioni a: scambi culturali, gare agonistiche, concorsi o esami presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa con contratto di prestazione occasionale (previo accertamento da parte dei C.d.C.circa il raggiungimento delle competenze previste dal profilo formativo in uscita dell'indirizzo);
- Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari;
- Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia;
- Motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi serali).

In presenza di specifiche situazioni di handicap, inoltre, resta valido quanto già stabilito da precedente apposito allegato al Regolamento di Istituto (denominato "Limite assenze alunni con disabilità").